



# COMUNE DI LENOLA

ALL. B  
DETERMINAZIONE N.  
268 del 28.12.2020

Provincia di Latina

Rep. n. 000 del 00/12/2020

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SIPROIMI -**

**categoria "MSNA" (per minori stranieri non accompagnati) per il**

**triennio 2021-2023**

**CUP: D39H18000010005 - CIG: 7375580927**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Lenola

nella sede Comunale, avanti a me \_\_\_\_\_, Segretario Comunale del Comu-

ne di Lenola autorizzata a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte,

ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono per-

sonalmente comparsi i Signori:

1) Il Comune di Lenola (partita Iva 81003310596) nella persona della

dott.ssa Magnafico Francesca, nata a Fondi il 12 gennaio 1993, nella qualità

di Responsabile dell'Ufficio Affari Generali, Servizi Demografici, Scolastico

Educativi e Servizi Ricompresi del Comune di Lenola (LT), la quale dichiara

di agire esclusivamente in nome e per conto dello stesso, presso la cui sede

comunale elegge domicilio, a quest'atto autorizzato con Decreto del Sindaco

prot. 9059 del 28 ottobre 2020 che gli ha attribuito le funzioni di cui all'art.

107 del decreto legislativo n. 267/2000, di seguito nel presente atto

denominato semplicemente "Comune".

Il prof. Biasillo Lucio nato a Fondi il 3 marzo 1951 e domiciliato per la carica

in Monte San Biagio (LT) alla Via Littoria n. 13, il quale dichiara di interve-

nire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante di "L'Aquilone -

Società Cooperativa Sociale", con sede sociale a Monte San Biagio in Viale

Littoria n. 13, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Latina al n. 02486360593, nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche per brevità "Appaltatore."

Della identità personale e capacità giuridica di detti componenti, io dott.ssa Maria Pia Fiore sono personalmente certo.

### **P R E M E S S O**

- che l'Amministrazione Comunale di Lenola, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 28.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato l'adesione al sistema di protezione per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria (S.P.R.A.R.) presentando istanza di contributo per il finanziamento di un progetto territoriale, finalizzato all'accoglienza, integrazione e tutela dei Richiedenti Asilo, Rifugiati e titolari di protezione Umanitaria per richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria (SPRAR) per posti n. 16 posti, categoria MSNA;

- che il Ministero dell'Interno, con Decreto prot. 20458 del 28 dicembre 2017, ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, a valere sul FNPSA per l'accoglienza di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale nella categoria MSNA, per il triennio 2018-2020, tra i quali risulta il progetto n. 1281 del Comune di Lenola;

- che con contratto rep. 1753 del 4 luglio 2019 si è disciplinato l'affidamento del suddetto servizio, per il triennio 2018/20, a favore del RTI costituito da L'Aquilone – Società cooperativa sociale" come sopra generalizzata (capofila mandante) e I.D.E.A. – Società cooperativa sociale ed integrata – ONLUS" con sede sociale a Formia in Via Olivastro Spaventola;

- che con DGM n. 47 del 26 maggio 2020 ad oggetto "progetto Siproimi, cat

MSNA, n. 1281: autorizzazione alla domanda di prosecuzione del progetto per il triennio 2021/23” la giunta municipale ha deliberato di autorizzare il Sindaco a presentare nei termini stabiliti, domanda di prosecuzione del progetto SPRAR/SIPROIMI, cat. MSNA, per n. 16 posti (Progetto 1281), per il triennio 2021/23 nonché di provvedere alla gestione del progetto di accoglienza avvalendosi di un Ente attuatore e, in particolare del RTI L’Aquilone – I.D.E.A., come previsto dall’art. 3 del contratto rep. 1753 del 4 luglio 2019;

- che con decreto del 1 ottobre 2020 sono stati autorizzati alla prosecuzione e finanziati, i progetti in scadenza al 31 dicembre 2020, per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, tra i quali il progetto n. 1281 del Comune di Lenola, per l’importo annuo lordo IVA e complessivo di € 477.152,61

- che nel rispetto della volontà dell’Amministrazione di cui alla DGM n. 47/2020, la responsabile del servizio con propria Determinazione n. 268 del 28 dicembre 2020 ha proceduto alla proroga contrattuale del Servizio Siproimi cat. MSNA di cui al contratto rep. 1753 del 4 luglio 2019, per il triennio 2021/2023, avvalendosi unicamente del soggetto attuatore “L’Aquilone – società cooperativa sociale – con sede legale a Monte San Biagio in Viale Littoria n. 13, in adesione alla richiesta congiunta prot. n. 10789 del 22.12.2020 del RTI “L’Aquilone – I.D.E.A.” , nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 48, comma 19 del Codice dei Contratti, ai fini di una migliore e più funzionale organizzazione del servizio, accertato il possesso di tutti i requisiti per la partecipazione alla procedura di gara, alla data di espletamento della suddetta procedura, da parte della indicata cooperativa L’Aquilone;

- che è stata acquisita la scrittura privata autenticata di scioglimento del RTI rep. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a firma del Notaio \_\_\_\_ depositata in atti (prot. n.

del \_\_\_\_\_);

- che con la stessa determinazione n. 268 del 28 dicembre 2020, indicata al punto precedente, si è provveduto ad approvare il nuovo piano finanziario del progetto che presenta i seguenti dati di sintesi: Imponibile € 437.754,34, Iva 5% € 21.887,27, quota esente iva (pocket money) € 17.520,00, importo complessivo € 477.152,61

- che è stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art.84, comma 3 del D.Lgs n. 159/2011.....

L'Amministrazione comunale recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, comma 3 e 4, del citato D.Lgs. n. 159/2011.

- che l'impresa affidataria del servizio ha effettuato la comunicazione prevista dall'art.1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che con nota prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ed ha costituito, ai sensi del'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli obblighi contrattuali ed a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto, la cauzione definitiva, con l'assicurazione \_\_\_\_\_, sede di \_\_\_\_\_, giusta polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ nonché idonea fidejussione che tiene indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, con l'assicurazione " \_\_\_\_\_", sede di \_\_\_\_\_, giusta polizza n. \_\_\_\_\_ che prevede una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio, con decorrenza dal \_\_\_\_\_, sino alla data del \_\_\_\_\_, rinnovabile di anno in anno, con un massimale di € 1.000.000,00 (euro un milione);

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **(Documenti che costituiscono parte integrante del presente contratto)**

Costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, tutti i documenti relativi alla procedura di gara e al conseguente affidamento. I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti. In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nei documenti menzionati, prevalgono le previsioni qui contenute. I relativi capitolato prestazionale (d'ora in poi c.p.), allegato al presente atto;

### **Articolo 2**

#### **(Affidamento – Corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione del servizio)**

Il Comune di Lenola affida all'Appaltatore l'esecuzione in qualità di soggetto attuatore del progetto Siproimi per msna n. 1281 del Comune di Lenola per un importo complessivo di € 477.152,61 così come risultante dal Piano Finanziario Preventivo approvato con Determinazione di servizio n. 268 del 28 dicembre 2020;

Il corrispettivo annuale di € 477.152,61 sarà stanziato con impegno sul Bilancio comunale per ciascun esercizio finanziario sulla base del Piano preventivo approvato dal Ministero dell'Interno, fermo restando che il riconoscimento delle spese sarà subordinato alla validazione delle stesse da parte del Ministero in sede di rendicontazione.

### **Articolo 3**

#### **(Durata del servizio e penali)**

Il servizio di cui al presente contratto, decorre dal 1 gennaio 2021 e termina il 31 dicembre 2023. Il contratto potrà essere prorogato secondo quanto previsto dall'art.106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio, salvo il caso previsto dall'art. 1460 c.c.. Sono individuati quali presupposti per l'applicazione di penali per inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e dalla documentazione di gara, le seguenti inadempienze:

- a. per ritardo nella presentazione della rendicontazione rispetto alla tempistica indicata nelle vigenti disposizioni;
- b. in caso di presentazione della rendicontazione non conforme a quanto indicato nel Manuale unico di Rendicontazione SPRAR;
- c. per mancato rispetto delle condizioni di accoglienza;
- d. per la mancata comunicazione dei nominativi degli operatori impiegati;
- e. per la sostituzione o variazione del personale indicato nell'offerta tecnica senza preventiva comunicazione al Comune di Lenola;
- f. in caso mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'amministrazione a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito, ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà della stazione appaltante di procedere, a spese della Ditta aggiudicataria inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto;

g. per ogni violazione di impegni assunti in sede di procedura di gara, o per violazione di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio, fino al massimo del 15% del corrispettivo mensile;

h. ogni qualvolta venga negato l'accesso agli incaricati della stazione appaltante ad eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal personale della ditta appaltante la necessaria collaborazione sia durante i controlli che a intervenire secondo le indicazioni del Comune (mediante personale incaricato), verrà applicata una penale pari a Euro 3.000,00 (Euro tremila);

Indipendentemente dall'applicazione della penalità il soggetto attuatore dovrà obbligatoriamente provvedere ad effettuare a regola d'arte le attività contestate. Il Comune di Lenola qualora rilevi elementi atti configurare i presupposti sopra descritti procede alla contestazione scritta, da inviare con Posta Elettronica Certificata (PEC). Il Soggetto aggiudicatario potrà, nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della contestazione produrre eventuali motivate giustificazioni. Trascorso detto termine, qualora non sia arrivata alcuna controdeduzione o qualora le motivazioni addotte risultassero insufficienti, con atto del Dirigente competente, verranno applicate le penali da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 in ragione del disservizio causato, come di seguito indicato: Euro 00,00 per la lettera a); Euro 300,00 per la lettera b); Euro 500,00 per la lettera c); Euro 300,00 per le lettere d) ed e).

Le penali non si applicano qualora il Soggetto aggiudicatario possa dimostrare che l'inadempienza o il ritardo derivi univocamente da cause non riconducibili

li a propria trascuratezza od inefficienza. Le penali vengono comminate con provvedimento dirigenziale a valere sui compensi futuri o, in mancanza, sulla cauzione definitiva. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all'impresa nell'esecuzione del servizio.

#### **Art. 4**

##### **(Oneri a carico dell'appaltatore)**

Osservare l'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice, anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore.

Il Comune di Lenola recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

L'appaltatore si obbliga a:

- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta;
- Fornire, su richiesta del Comune di Lenola, l'elenco, non nominativo, dei lavoratori impegnati nel presente appalto con l'indicazione dell'anzianità retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto l'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente;
- Garantire la continuità del servizio provvedendo a sostituire gli operatori

eventualmente assenti, con personale parimenti qualificato, previa tempestiva comunicazione (PEC) all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lenola da effettuarsi al massimo entro le 48 ore precedenti, salvo causa di forza maggiore di cui dovrà essere data motivazione per iscritto pena la comminazione di penale;

- Controllare, per gli alloggi nei quali si svolge il servizio, il buon utilizzo degli impianti elettrici, di distribuzione del gas e termoidraulici nel rispetto delle normative vigenti, ripristinando prontamente ogni disfunzione o cattivo funzionamento.

#### **Articolo 5**

##### **(Osservanza contratti collettivi di lavoro)**

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore,

l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute all'Impresa utilizzando gli importi dovuti alla stessa per il servizio eseguito e, se necessario,

incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della

posizione dell'Appaltatore, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in

acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del

pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così

accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino

a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano

stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di

cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né

avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero

debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia

accertata dopo l'ultimazione del servizio, l'Amministrazione si riserva di trat-

tenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previden-

ziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

#### **Articolo 6**

##### **(Subappalto)**

E' vietato il subappalto della gestione dei servizi di accoglienza finanziati dal

Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 24, comma 4 del DM 10/08/2016 pub-

blicato in G.U. n. 200 del 27/08/2016, fatta eccezione per le imprese ausilia-

rie.

#### **Articolo 7**

##### **(Forza maggiore)**

Qualora si verificano danni da forza maggiore, gli stessi resteranno a carico

dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

#### **Articolo 8**

##### **(Pagamenti)**

Il compenso è comprensivo di tutto quanto specificato nel presente contratto,

nel piano dei costi presentato dall'Impresa in fase di gara nonché del piano finanziario preventivo indicato all'art. 2 e comprende la remunerazione di tutte le voci di costo che il soggetto aggiudicatario deve sostenere per il presente appalto. Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di regolari fatture che verranno liquidate dal Comune di Lenola entro 30 giorni, previa presentazione di idonea documentazione fiscale e contabile, e previa acquisizione del DURC. Le fatture dovranno essere corredate da una relazione sulle attività svolte e da una attestazione sulla effettiva presenza dei minori in struttura nel periodo. L'affidatario dovrà presentare i rendiconti delle spese effettivamente sostenute secondo le indicazioni temporali e le modalità prescritte dal Servizio Centrale Siproimi in coerenza ed osservanza delle indicazioni e criteri del Manuale unico di rendicontazione del Servizio Centrale Siproimi, allo scopo di consentire all'ente locale di presentare il rendiconto, con il quale si potrà ammettere a rimborso solo le spese effettivamente sostenute e quietanzate.

Il pagamento avverrà esclusivamente in seguito all'accreditamento del contributo sul conto di tesoreria del Comune di Lenola da parte del Ministero dell'Interno. A richiesta dell'Appaltatore e, in caso di accertate e documentate esigenze finanziarie, ai fini di un regolare svolgimento del servizio, è facoltà dell'ente locale, procedere ad anticipazione mentre, quando ciò non sarà possibile l'ente titolare del servizio emette la certificazione del "credito liquido, certo ed esigibile, al fine di facilitare all'Appaltatore l'accesso al credito.

Si applica la L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Al termine dell'appalto si procederà all'emissione della documentazione di regolare esecuzione e si procederà al pagamento del saldo e allo svincolo del-

	la cauzione.	
	L'aggiudicatario non potrà imputare al Comune di Lenola ulteriori costi, oneri	
	competenze al di fuori del corrispettivo come sopra definito.	
	Si precisa che il Comune di Lenola non coprirà le spese eventualmente non	
	riconosciute dal Ministero dell'Interno.	
	In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla	
	normativa vigente.	
	Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'Appaltatore acconsente comunque	
	espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti	
	che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputa-	
	ti prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.	
	Essendo il servizio finanziato con contributo statale, che richiede particolari	
	procedure per l'erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza degli inte-	
	ressi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo intercor-	
	rente tra la data di presentazione della fattura e il corrispondente accredito da	
	parte del soggetto finanziatore in quanto tale ritardo non è imputabile alla sta-	
	zione appaltante.	
	E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pa-	
	gamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi	
	alla contabilizza zione oggetto del pagamento si intendono definitivamente	
	accertati.	
	I pagamenti verranno effettuati, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione	
	della fattura di pari importo, calcolato su budget annuo, da emettere mensil-	
	mente. In sede della liquidazione della fattura relativa all'ultimo mese	
	dell'anno, l'affidatario dovrà produrre un elenco dettagliato di tutte le spese	

sostenute mentre gli originali dovranno essere conservati dallo stesso per i controlli del caso. In tale occasione si procederà all'eventuale conguaglio di quanto anticipato nelle precedenti mensilità, ma non dovuto sulla base della rendicontazione presentata.

Le fatture dovranno essere emesse dall'Appaltatore che non potrà pretendere interessi per eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

### **Articolo 9**

#### **(Personale)**

L'aggiudicatario, tenuto conto della normativa di settore, e nel rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia di previdenza e assistenza, si impegna a mettere a disposizione il numero di operatori congruo allo svolgimento del servizio in oggetto, rispetto alle previsioni contenute nel bando di gara, con comprovata esperienza professionale e in possesso dei requisiti di onorabilità e, comunque, mantenendo invariato il coefficiente di personale autorizzato dal Ministero. Il personale dell'affidatario impegnato nell'appalto è tenuto ad osservare, per quanto possibile, il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lenola.

L'affidatario si impegna ad eseguire gli interventi ed i servizi riconducibili al progetto, impiegando personale con competenze educative e psicologiche e/o adeguata esperienza nel settore, o con specifica qualifica professionale in ambito di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati, nonché a promuovere la partecipazione ad iniziative di aggiornamento formativo per ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità, anche attraverso la partecipazione alle iniziative organizzate dal Servizio Centrale Siproimi e dal Ministero

dell'Interno. Si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per la durata dell'appalto e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

#### **Articolo 10**

##### **(Pagamento delle retribuzioni)**

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito del servizio, l'Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016.

#### **Articolo 11**

##### **(Modalità di pagamento e obblighi ai sensi LEGGE 13.08.2010 n.136)**

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui al presente contratto: IBAN: IT59V0529674010CC0020022468 presso la Banca Popolare di Fondi – Agenzia di Lenola.

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il prof. Lucio Biasillo, nato a Fondi il 3 marzo 1951 ed ivi residente in Via Capo d'Acqua n. 11, codice fiscale BSLLCU51C03D662J

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della

Provincia di Latina della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero	
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni	
costituisce causa di risoluzione del contratto. Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato)	
dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.	
Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, L. 136/10,	
(codice unico di gara) il CUP è D39H18000010005 e il CIG è 7375580927.	
<b>Articolo 12</b>	
<b>(Revisione dei prezzi)</b>	
I prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del contratto. Non si darà quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.	
Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.	
<b>Articolo 13</b>	
<b>(Responsabile unico del Procedimento)</b>	
L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare il Responsabile provvede: al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali; a svolgere tutte le	
altre attività allo stesso espressamente demandate dal D. Lgs n. 50/2016 e	

s.m.i. e dal presente contratto nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. Il nominativo del responsabile dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente all'affidatario, così come ogni altra variazione dovesse intervenire.

#### **Articolo 14**

##### **(Revisore indipendente)**

Il Comune è chiamato ad avvalersi, della figura di un Revisore indipendente che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo – contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal "Manuale unico di rendicontazione SPRAR". L'attività di verifica si sostanzia in un "certificato di revisione" che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute. L'affidatario è tenuto a collaborare con detto revisore in ogni circostanza in cui ne venga fatta richiesta.

#### **Articolo 15**

##### **(Responsabile del Servizio per conto dell'Affidatario)**

L'affidatario dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico punto di riferimento, denominato Responsabile del servizio, al quale il Comune possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, l'affidatario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'atto

della firma del contratto o al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto. Il responsabile del servizio:

- avrà il compito di predisporre un apposito verbale di avvio esecuzione delle attività, firmato anche dall'esecutore, nel quale indicare le aree e gli ambienti dove si svolgerà l'attività, la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio delle attività;

- controlla la spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto e, quindi, la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, con i quali realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa;

- segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento, nei casi consentiti;

- trasmette senza indugio apposita relazione al RUP, qualora nell'esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone o danni alle cose;

- dispone d'ufficio che l'esecutore metta a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica, laddove l'esecutore non provveda spontaneamente.

#### **Articolo 16**

##### **(Supervisione, Controllo e Verifica sull'andamento della Gestione)**

L'Amministrazione eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte dell'Ente attuatore. L'Amministrazione ha

	il diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, di effettuare	
	controlli, ispezioni e indagini al fine di operare le opportune verifiche sul ri-	
	spetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi	
	prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse. Nello specifico tali controlli	
	saranno effettuati dal RUP che procede alla verifica di conformità nel rispetto	
	delle disposizioni di cui all'art. 102 del D. Lgs n. 50/2016. Il RUP potrà di-	
	sporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:	
	- il controllo delle prestazioni effettuate;	
	- la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente contratto	
	nonché al progetto, parte integrante della convenzione sottoscritta;	
	- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno	
	dato luogo all'affidamento;	
	- l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo che sul piano delle	
	attività svolte, mediante verifiche in itinere;	
	- il consolidamento dei livelli di qualità e di efficacia degli interventi e delle	
	azioni previsti dal progetto;	
	- l'idoneità del personale a perseguire le finalità del progetto;	
	- il rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro, l'osservanza della normativa	
	antifortunistica, il regolare assolvimento degli obblighi contributivi e	
	l'adempimento degli obblighi fiscali.	
	I controlli di tipo tecnico-qualitativo saranno effettuati dall'Amministrazione	
	attraverso:	
	- la richiesta all'Ente Gestore di report periodici sull'attività effettuata;	
	- la richiesta all'Ente Gestore di copia di materiali e di documentazione ine-	
	rente il Servizio (relazioni di verifica, diari, schede personali, fotografie);	

- osservazioni e ispezioni nei locali nei quali si svolge l'attività, anche mediante personale esterno incaricato dall'Amministrazione;
- colloqui periodici con i responsabili e il coordinatore dell'ente gestore;
- partecipazione ad incontri dei gruppi di lavoro ed agli incontri tra gli operatori dell'ente gestore alla presenza del Responsabile del Servizio.

#### **Articolo 17**

##### **(Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite)**

La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni.

Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

#### **Articolo 18**

##### **(Garanzia definitiva)**

L'impresa ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016) dell'importo di Euro \_\_\_\_\_. La garanzia si estingue nei modi e nei termini previsti dall'art. 103, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016.

L'estinzione dell'ammontare residuo della garanzia avviene dopo l'emissione del certificato di conformità e, comunque, di diritto entro 60 giorni dalla conclusione del servizio.

#### **Articolo 19**

**(Altri obblighi assicurativi)**

L'impresa ha trasmesso all'Amministrazione la polizza di Responsabilità civile verso terzi, con massimale unico per sinistro non inferiore ad Euro 1.000.000,00 al fine di coprirsi contro eventuali rischi di danni provocati agli utenti nell'espletamento dei servizi, intendendosi l'Amministrazione Comunale sollevata da ogni responsabilità. La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento all'appalto del servizio oggetto del contratto e dovrà avere una durata pari a quella dell'appalto affidato. La polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa lo scopo di ulteriore garanzia. La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere presentata al Comune di Lenola entro la stipula del contratto.

Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.

**Articolo 20**

**(Inadempienza, Sospensione e Risoluzione del rapporto contrattuale)**

Sospensione del contratto: si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016;

Risoluzione del contratto: Il Comune di Lenola si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e nei termini di cui all'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016.

Il Comune di Lenola si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale nei casi di:

- a. alla terza irregolarità accertata, di cui all'articolo 3, fatte salve comunque la comminazione e trattenuta delle penali;
- b. irregolarità nell'attuazione del progetto presentato in sede di gara;
- c. contravvenzione o mancata rispondenza del servizio prestato agli ob-

blighi e condizioni contrattuali;

d. accertato utilizzo improprio di ogni qualsivoglia notizia o dato di cui

l'aggiudicatario sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei propri

compiti affidati;

e. irregolarità contributive e assistenziali;

f. mancato rispetto delle norme di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pub-

blici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165”;

g. mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del

servizio o del personale colpevole di grave negligenza nello svolgi-

mento delle proprie mansioni, accertata dalla Direzione del servizio;

h. in tutti i casi di inadempienza grave ed accertata rispetto alle norme

contenute nel capitolato di gara;

i. accertata inadempienza alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle

assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contri-

butiva, previdenziale ed assistenziale, assicurativa e sanitaria per il

personale dipendente o soci lavoratori di cooperative

Qualora il Responsabile del Procedimento rilevi violazioni o irregolarità di

cui al comma precedente, procederà a contestare l'inadempienza all'ente ge-

store assegnando un termine di tempo utile e sufficiente per fornire le proprie

giustificazioni. Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenga adeguate,

procederà ad un richiamo nei confronti dei responsabili operativi dell'ente ge-

store, ovvero nei casi più gravi procederà a formale diffida ad adempiere con

assegnazione di un tempo utile e sufficiente, trascorso inutilmente il quale

può proporre all'organo competente del Comune di Lenola la risoluzione del

contratto.

Salva la facoltà di risoluzione del contratto per reiterate inadempienze di cui al precedente articolo 3 o al presente articolo, lo stesso potrà essere risolto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione appaltante previa comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A.R o PEC anche nei sotto indicati casi:

- a. scioglimento, cessazione o fallimento dell'impresa Affidataria;
- b. subappalto delle prestazioni o cessione del contratto a terzi, anche in parte;
- c. interruzione non motivata o abbandono del Servizio;
- d. danni agli utenti, all'Amministrazione, ai beni di proprietà dell'Ente, derivanti da dolo, colpa grave, incuria e negligenza;
- e. mancato rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- f. quando l'impresa Affidataria si rende colpevole di frode.

In caso di risoluzione del contratto, la ditta aggiudicataria è chiamata a rispondere di tutti i danni derivanti dall'anticipata risoluzione. La stessa dovrà altresì garantire, su eventuale richiesta dell'Amministrazione, la prosecuzione del contratto fino alla individuazione di un nuovo gestore.

E' comunque fatta salva la facoltà del Comune di Lenola di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale. In seguito al recesso, è facoltà del Comune di Lenola affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria di gara con diritto al risarcimento del maggior onere sostenuto.

In caso di recesso, il Comune di Lenola riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

E' escluso il recesso unilaterale dell'aggiudicatario.

Il Comune di Lenola, ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge n. 135/2012, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

#### **Articolo 21**

**(Impegni ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata)**

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella

	realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti. Qualora	
	le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all'art. 84, comma	
	3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di di-	
	ritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni	
	nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.	
	L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei	
	contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati	
	dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla	
	risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle in-	
	formative antimafia, di cui all'art. 84, comma 3 del D.lgs 159/2011.	
	L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante	
	ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di	
	protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei con-	
	fronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.	
	L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di su-	
	bappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.	
	Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia	
	all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la	
	pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.	
	L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri sub-	
	contratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione	
	del presente contratto.	
	La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte	
	dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.	
	La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte	

dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata

dell'autorizzazione al subappalto.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353c.p., 353-bis c.p..

L'esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazio-

ne appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

## **Articolo 22**

### **(Controversie)**

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Latina. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

## **Articolo 23**

### **(Spese contrattuali)**

L'Impresa, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di essere una cooperativa sociale costituita a norma della L. n. 381/1992 e, pertanto deve considerarsi ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di diritto, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/1997, con conseguente esenzione dell'imposta di bollo a norma dell'art. 17 del decreto legislativo da ultimo citato.

## **Articolo 24**

### **(Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196)**

Il Comune di Lenola, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.

Richiesto io Segretario comunale ho ricevuto questo atto scritto con mezzi informatici da persona di mia fiducia composto di n. \_\_\_\_\_ pagine che, previa lettura alle parti, i contraenti sottoscrivono in modo autografo ed io sottoscrivendo dopo l'acquisizione delle loro sottoscrizioni.

Per l'Appaltatore                      prof. Lucio Biasillo

Per l'Ente                                      dott.ssa Francesca Magnifico

Il Segretario Comunale              dott.ssa Maria Pia Fiore